



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



COMUNE DI MATERA



LETTERA DI INVITO

**Interventi PNRR - Missione 4 - istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimenti 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” - CUP I18I22000120006 -
Riqualificazione della scuola dell’infanzia Borgo La Martella**

- **Obiettivo T2/2023:** aggiudicazione dei lavori **entro il 31 maggio 2023**
- **Obiettivo T4/2025:** creazione di almeno 264.480 nuovi posti per servizi dell’educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni) **entro il 31 dicembre 2025**

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. B), DEL DECRETO LEGGE 76/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 120/2020 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DEI LAVORI.

CIG - 9719275774



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI MATERA



SOMMARIO

1.	PREMESSE	3
2.	DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	3
2.1	DOCUMENTI DI GARA.....	3
2.2	CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	4
3.	OGGETTO	4
4.	IMPORTO A BASE DI GARA	5
5.	TERMINI	6
6.	REVISIONE DEI PREZZI.....	6
7.	PAGAMENTI.....	7
8.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
9.	REQUISITI GENERALI.....	10
10.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	12
10.1	REQUISITI DI IDONEITA'	13
10.2	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE	13
10.3	REQUISITI DI IDONEITA'	14
10.4	REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE.....	15
10.5	AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	19
11.	AVVALIMENTO	21
12.	SUBAPPALTO	21
13.	GARANZIA PROVVISORIA	22
14.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	25
15.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	27
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	27
17.	CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA	29
18.	CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA	30
19.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	30
19.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	31
19.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	35
19.3	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	35
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	36
21.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	36
22.	APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	37
23.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	37
24.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	38
25.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	39
26.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	40
27.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	40

1. PREMESSE

Con Determinazione Dirigenziale RCG n. 823/2023 del 30/03/2023 il Comune di Matera ha indetto la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e dei lavori di riqualificazione della scuola dell'infanzia al Borgo La Martella.

La procedura è un appalto integrato ai sensi dell'art. 59 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 a seguito della sospensione del quarto periodo del comma - nella parte in cui vieta il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori - fino al 30 giugno 2023 ad opera dall'art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 55 del 2019, modificato dall'art. 8, comma 7 della legge n. 120 del 2020 e successivamente dall'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021.

L'aggiudicazione avrà luogo con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito nominato "Codice").

Per il presente appalto il Comune di Matera è stato ammesso a finanziamento per la somma di Euro 731.000,00 nelle graduatorie relative all'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione finanziato con fondi PNRR Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia".

La procedura di gara è espletata, ai sensi dell'art. 58 del Codice, attraverso il Portale della piattaforma di e-Procurement del Comune di Matera, raggiungibile all'indirizzo <https://gare.comune.matera.it/>, secondo i requisiti previsti all'allegato XI del Codice.

Al fine del corretto utilizzo della piattaforma, gli operatori economici prendono visione della "[Guida per la presentazione di un'offerta](#)", disponibile nella Sezione "Istruzioni e Manuali" del Portale.

Luogo di esecuzione: Comune di Matera - codice NUTS ITF52.

CPV: 45214100 - 1

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Arch. Marcella Gravela tel.: 0835/241284.

2. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara, visibile in Area personale per l'operatore economico invitato, è resa disponibile fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53 del Codice, al permalink <https://gare.comune.matera.it/N/G00167>.

La documentazione di gara comprende:

– Lettera di invito;

- Corrispettivi relativi all’architettura e all’ingegneria;
- Domanda di partecipazione;
- DGUE;
- Patto d’integrità;
- Protocollo di Intesa per la Legalità;
- Informativa Privacy.

I documenti facenti parte del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato con Delibera di Giunta n. 101/2023 del 20/03/2023 sono resi disponibili al permalink <https://gare.comune.matera.it/N/G00167>

2.2 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

L’operatore economico può richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana e attraverso il Portale, ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 entro le ore 12:00 del giorno 17/04/2023.

L’operatore economico, dopo aver effettuato l’accesso al Portale, secondo le modalità specificate nella [Guida per la registrazione al Portale](#), individua la presente procedura attraverso la voce “Richieste di offerta”, nell’Area personale. Nella relativa sezione “Comunicazioni riservate al concorrente”, l’operatore economico, attraverso la funzione “Invia una nuova comunicazione”, inserisce il quesito, acclude gli eventuali allegati e invia la comunicazione. Il buon esito dell’invio della comunicazione è notificato tramite e-mail.

Ogni altra comunicazione e tutti gli scambi di informazioni tra l’Amministrazione e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate in modalità telematica mediante il Portale e, laddove necessario, con l’ausilio di notifiche email/PEC.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o la presenza di problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalati; diversamente, l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO

La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e dei lavori di riqualificazione della scuola dell’infanzia Borgo La Martella, le cui modalità di esecuzione sono dettagliate nel Capitolato speciale d’Appalto e negli elaborati dello studio di fattibilità.

Il progetto di fattibilità tecnico – economica è stato validato con atto del RUP in data 20/03/2023 e approvato, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.L. n. 77/2021 convertito dalla Legge n. 108/2021, con Delibera di Giunta n.101/2023 del 20/03/2023.

Il progetto di Fattibilità Tecnico Economica posto a base di gara e redatto secondo le linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per gli interventi finanziati con risorse previste dal PNRR costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, verifica la conformità degli elaborati progettuali redatti dall'aggiudicatario ai documenti di cui all'art. 23 del Codice, nonché alla normativa vigente.

Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui all'art. 26, comma 6 del Decreto citato, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo e definitivo rispettivamente, al progetto definitivo e al progetto di fattibilità.

L'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto le attività oggetto della prestazione sono strettamente connesse tra di loro, non suddivisibili in lotti distinti data l'unitarietà dell'intervento che deve necessariamente essere erogato dal medesimo operatore.

Numero Lotto	Oggetto	CIG
1	Affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dei lavori di riqualificazione della scuola dell'infanzia Borgo La Martella.	<u>9719275774</u>

I lavori dovranno essere eseguiti dalla Ditta aggiudicataria con l'osservanza piena di tutte le norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, con l'esplicita rinuncia da parte della Ditta stessa ad avanzare riserve o pretese comunque motivate in merito alla consistenza e caratteristiche del servizio appaltato.

In ottemperanza a quanto indicato all'art. 34 del Codice, nella documentazione di gara sono presenti le specifiche tecniche contenute nei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017).

4. IMPORTO A BASE DI GARA

Il corrispettivo complessivo dell'appalto è pari a Euro 640.380,00 così suddivisi:

- Euro 570.000,00 per lavori a misura;
- Euro 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Euro 55.380,00 per progettazione definitiva, esecutiva e relazione geologica.

L'importo a base d'asta è, pertanto, pari ad Euro 625.380,00, di cui:

- Euro 55.380,00 a titolo di compenso per la progettazione definitiva/esecutiva;
- Euro 570.000,00 a titolo di importo per i lavori al netto degli oneri della sicurezza.

Il compenso per la redazione della progettazione definitiva/esecutiva posto a base di gara, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, è stato determinato ai sensi dall'art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, con l'ausilio delle tabelle di riferimento del cd. "Decreto Parametri" (DM 17/6/2016).

I costi stimati della manodopera, calcolati dalla Stazione appaltante in conformità a quanto previsto dall'art. 23, comma 16, del D. lgs. 50/2016 ammontano ad Euro € 145.774,23, e sono compresi nell'importo complessivo dell'appalto.

Il contratto sarà stipulato a corpo per la progettazione ed a misura per i lavori.

La spesa complessiva prevista per la realizzazione dell'intervento in oggetto, ammontante ad Euro 731.000,00 è finanziata con fondi a valere sulle risorse PNRR erogate a seguito della candidatura dell'opera all'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione finalizzato alla concessione di finanziamenti nell'ambito del PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”.

5. TERMINI

La durata dell'appalto è definita come di seguito:

- Consegna del progetto definitivo:** complessivi **45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla comunicazione del RUP di dare inizio alla progettazione definitiva o dalla stipula del contratto come meglio precisato nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- Consegna del progetto esecutivo:** complessivi **30 (trenta) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla notifica della determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ex art. 14 c. 2 della Legge n. 241/1990, indetta dal RUP al fine dell'acquisizione sul progetto definitivo dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati;
- Realizzazione dei lavori:** complessivi **409 (quattrocentonove) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

6. REVISIONE DEI PREZZI

Fatti salvi i casi previsti dalla legge e la specifica clausola di revisione dei prezzi prevista di seguito, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all'articolo 29, comma 1, lett. a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile.

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione dall'articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

Per i contratti relativi ai lavori, in deroga, all'art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del DLgs 50/2016, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato con decreto dal Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, nell'anno di presentazione dell'offerta, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in

diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza alle condizioni previste nell'apposita clausola di revisione dei prezzi.

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni, contabilizzate nei dodici mesi precedenti all'emanazione del decreto da parte del MIMS e nelle quantità accertate dal DL.

Le compensazioni sono liquidate previa presentazione da parte dell'appaltatore entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS, di un'istanza di compensazione alla Stazione appaltante, per i lavori eseguiti nel rispetto del cronoprogramma(6).

Il DL verificato il rispetto del cronoprogramma nell'esecuzione dei lavori e valutata la documentazione probante la maggiore onerosità subita dall'appaltatore riconosce la compensazione così come segue:

- se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza;
- se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene riconosciuta per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate, inoltre, restano esclusi dalla stessa i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:

- desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

7. PAGAMENTI

Le procedure di pagamento all'appaltatore seguono le modalità specifiche indicate nell'avviso pubblico prot. n. 48040 del 2 dicembre 2021 e di seguito indicate.

Il finanziamento concesso sarà erogato nel seguente modo:

- a) il 10% del contributo, in acconto, salvo diverse successive prescrizioni, entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di finanziamento;

b) la restante somma può essere richiesta solo successivamente all'avvenuta aggiudicazione dei lavori e previa verifica positiva della relativa documentazione da parte del Ministero dell'istruzione e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificate dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva, al netto del ribasso di gara;

c) il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

Per le erogazioni di cui alla lettera b), l'ente locale dovrà provare l'avvenuta erogazione dell'acconto mediante caricamento nell'apposito sistema informativo di monitoraggio delle determine/decreti di liquidazione, fatture e mandati quietanzati mentre, ai fini dell'erogazione delle ulteriori risorse, la richiesta del responsabile del procedimento deve essere corredata dalla determina di approvazione degli stati di avanzamento lavori e dei certificati di pagamento.

Il residuo 10% è erogato a seguito dell'avvenuta approvazione della contabilità finale e del certificato di collaudo, previo caricamento nell'apposito sistema di monitoraggio di tutta la documentazione finale di cantiere e degli indicatori post operam conseguiti.

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a euro 80.000,00 (ottantamila), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale.

8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall'articolo 45 del Codice dei contratti e, limitatamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, gli operatori economici sono ammessi secondo le disposizioni dell'articolo 46 del medesimo Codice, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

I concorrenti in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono specificare se trattasi di associazione orizzontale o verticale, indicando nella domanda di partecipazione le quote di partecipazione e le prestazioni, le lavorazioni o le categorie assunte dai singoli operatori economici associati.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

L'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in veste di concorrente, ma può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. In caso di violazione del divieto sono escluse sia l'impresa avvalente sia quella ausiliaria.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

È ammessa la presentazione delle offerte anche da parte dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari non ancora costituiti. In tal caso è necessario consultare quanto previsto al paragrafo relativo alla compilazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Avendo il presente affidamento ad oggetto un appalto integrato, i progettisti possono essere presenti nell'organico del soggetto esecutore o essere presenti con le seguenti modalità.

Progettisti in raggruppamento temporaneo

In caso di raggruppamento temporaneo per l'attività di progettazione, il soggetto qualificato per lo svolgimento di tale prestazione (liberi professionisti in forma singola o associata, società di professionisti o società di ingegneria e relativi consorzi stabili, od operatore economico di altra natura) deve presentare la domanda di partecipazione secondo lo schema di cui all'Allegato A.

Progettisti incaricati

Qualora il concorrente decida di avvalersi di un progettista senza costituzione di raggruppamento temporaneo, il contratto è stipulato esclusivamente fra il Comune di Matera e l'operatore economico stesso.

Il concorrente che intenda avvalersi di progettisti esterni per lo svolgimento di servizi di architettura e di ingegneria, è tenuto ad indicarne il nominativo (in caso di professionista singolo o associato) o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura) nella domanda di ammissione, dichiarando che intende coprire il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'attività di progettazione tramite ricorso ad operatore economico qualificato, di cui all'art. 46 comma 1 del D. Lgs.50/2016, o più operatori tra loro riuniti in sub raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e).

A tal fine ciascuno degli operatori economici incaricati della progettazione dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti dal disciplinare di gara tramite presentazione del modello di domanda di partecipazione di cui all'Allegato A1 e di proprio DGUE.

Gli operatori economici incaricati del servizio di architettura e ingegneria in quanto mandanti del RTI o in quanto incaricati dal concorrente sono gli operatori economici ammessi alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria indicati dall'articolo 46 del codice dei contratti, ossia:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 e successivi aggiornamenti stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) raggruppamenti temporanei o consorzio ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g) consorzi stabili di società professionali ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017;
- h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b), c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della L. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 in quanto compatibili).

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera e) anche se non ancora costituiti.

L'operatore economico deve garantire altresì la presenza di un **geologo** in una delle seguenti forme:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

9. REQUISITI GENERALI

La stazione appaltante si riserva di effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati, all'atto della stipula.

Saranno escluse le candidature:

- contenenti informazioni non veritiere;
- carenti dei requisiti di cui agli artt. 80 ed 83 del Codice;

– iscrizione contemporanea del singolo operatore e di un raggruppamento.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 dovranno essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010.

Trattandosi di procedura afferente agli investimenti pubblici finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si applicano altresì le specifiche disposizioni in materia di requisiti generali di cui al D.L. n.77/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021.

In particolare, sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano **oltre cinquanta dipendenti**, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di **copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto ed in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ad assicurare una quota pari al 30% per cento di occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni).

In sede di verifica dei costi della manodopera ai sensi dell'art.97 del Codice degli Appalti, l'operatore economico sarà invitato dal RUP dell'intervento ad illustrare la composizione delle nuove assunzioni eventualmente previste per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, per ottemperare all'obbligo di cui all'art. 47, comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano **un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice e dell'articolo 47, comma 3 bis del decreto legge n. 77 del 2021.

Agli operatori economici si richiede inoltre di dichiarare di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

10. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Nell’appalto integrato i concorrenti che intendono eseguire direttamente la progettazione devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione per l’attività di progettazione, unitamente all’attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione.

Gli operatori economici in possesso di attestazione SOA di sola costruzione dimostrano il possesso dei requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’art. 46, comma 1. I requisiti di qualificazione per la progettazione devono essere posseduti complessivamente dai progettisti mandanti del raggruppamento o che il concorrente indica e dichiarati nel modello di domanda di ammissione.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei punti seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione.

Possono eseguire le prestazioni di progettazione solo professionisti iscritti negli albi professionali, a cui è riservata l’esecuzione delle prestazioni richieste, e che siano:

- a) professionisti singoli o associati;
- b) amministratori, soci, dipendenti, consulenti (con contratto annuale che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA) di una società di professionisti o di una società di ingegneria.

Qualora il concorrente sia un consorzio stabile le indicazioni di cui alla lett. a) e b) sono riferite al consorziato che esegue le prestazioni.

L’operatore economico dovrà indicare il nominativo dei progettisti, singoli o associati, abilitati a svolgere l’attività di progettazione e le altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura richieste.

Per l’attività di progettazione e altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura l’operatore economico potrà coprire i requisiti speciali richiesti ed eseguire mediante una delle seguenti modalità:

1) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE. Dimostra requisiti di progettazione con il suo staff. L’operatore economico in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categoria e classifiche adeguate nei lavori da assumere e in possesso di tutti i requisiti speciali previsti dalla presente lettera di invito per i servizi di architettura e ingegneria, dovrà disporre di un proprio staff tecnico ai sensi dell’articolo 79 comma 7 del D.p.r. 207/2010 e indicare i nominativi dei professionisti che svolgeranno le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria richiesti. In caso di RTI, l’attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l’attività di progettazione.

2) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE. Dimostra requisiti di progettazione con costituzione di un raggruppamento dove:

2a) il mandante è progettista soggetto di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b) c), d), d bis) e f) del Codice;

2b) il mandante è un RTP di progettisti di cui all'art. 46 comma 1 lett. e). In questo caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub- raggruppamento e tramite esso mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).

3) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE. Dimostra requisiti di progettazione con:

3a) incarico a singolo soggetto o a più soggetti non raggruppati fra di loro di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b) c), d), d bis) e f) del Codice;

3b) incarico a RTP di progettisti di cui all'art. 46 comma 1 lett. e) del Codice. In questo caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub-aggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

REQUISITI PER I LAVORI

10.1 REQUISITI DI IDONEITA'

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Ai concorrenti di altro Stato membro UE non residenti in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice dei Contratti, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto sia stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. In caso di partecipazione alla gara in forma associata, il requisito dovrà essere dimostrato da tutti i componenti il raggruppamento.

10.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE

L'operatore economico invitato deve essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da organismo di attestazione (SOA), di cui all'art. 84 del Codice dei contratti pubblici, regolarmente autorizzata ed in corso di validità, che documenti la qualificazione, in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere per le seguenti categorie:

Cat/Class (art. 3 c. 1 lett. oo-bis D. Lgs50/2016)	Categorie di lavorazioni omogenee	Lavori	Qualificazione
OG1/cl II	Edifici civili e industriali	€ 444.390,00	Prevalente
OG11	Impianti tecnologici	€ 140.610,00	Scorporabile

Si rammenta che il requisito della qualificazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione delle offerte, permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, persistere per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di verifica triennale qualora avviata nei termini di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con la SOA competente al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara. Nel caso di rinnovo, la procedura dovrà essere stata avviata nei termini di cui al comma 5 dell'art. 76 del D.P.R. n. 207/2010 ossia almeno 90 giorni prima della scadenza della validità dell'attestazione SOA, e, qualora non ancora conclusa, si invita ad allegare copia del contratto di verifica stipulato con SOA autorizzata. Al fine dell'ammissione dell'impresa alla procedura di gara è altresì necessario che siano oggetto del contratto di rinnovo la/ le categorie per idonea classifica interessate dalla presente procedura.

In difetto del rispetto dei suddetti termini l'impresa sarà considerata priva di valida attestazione SOA.

Ai sensi dell'art. 216 comma 14 del Codice sono applicabili le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), del D.P.R. 207/2010.

REQUISITI DI PROGETTAZIONE

I soggetti cui possono essere affidati i servizi di architettura e ingegneria devono essere in possesso dei requisiti prescritti dal D.M. 2 Dicembre 2016 n. 263 ai sensi dell'art. 24, c. 2 e 5 del D. Lgs. 50/2016.

10.3 REQUISITI DI IDONEITA'

- **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.** *Requisito richiesto in caso di partecipazione in forma societaria o di consorzio.*
- **Iscrizione presso i competenti ordini professionali.** Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, dell'Ordine professionale cui è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione.
- **Abilitazione al coordinamento per la sicurezza nei cantieri** ai sensi dell'art. 98 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Per la comprova del requisito l'operatore economico deve presentare copia attestazioni di frequenza dei corsi abilitanti.
- **Presenza di un professionista antincendio** iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Per la comprova del requisito l'operatore economico deve indicare, l'Ordine professionale cui è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione.
- **Presenza di un geologo** abilitato all'esercizio della professione all'interno della struttura organizzativa, in conformità alle Linee Guida Anac n. 1, "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria". Per la comprova del requisito l'operatore economico deve indicare, l'Ordine professionale cui è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione.

- Presenza di un **soggetto incaricato dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche**. Per la comprova del requisito l'operatore economico deve indicare, l'Ordine professionale cui è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione.

- (per le società di ingegneria) presenza del direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 2 del DM 2 dicembre 2016, n. 263 ovvero:

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;

b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

- Nel caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 2/12/2016, n. 263, il gruppo di lavoro deve prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. Il requisito deve sussistere alla data di pubblicazione della lettera di invito alla procedura di gara.

10.4 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE

1) Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni antecedenti la data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte della presente procedura di gara, di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici, di cui all'art. 3 comma 1 lett. vvvv del Codice, per ciascuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a **1 (una) volta** l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID, come riportato nella TABELLA A di seguito. Il totale del requisito posseduto dovrà essere pari alla somma dei lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare. I servizi presi in considerazione dovranno fare riferimento alla medesima categoria e non necessariamente alla stessa destinazione funzionale e avere grado di complessità almeno pari a quello dei servizi da affidare.

TABELLA A - Importo minimo per elenco servizi

CATEGORIE D'OPERA					
CATEGORIE D'OPERA	Codice dm 17/06/2016	DESCRIZIONE	VALORE DELLE OPERE	Coefficiente requisito "servizi ultimi 10 anni"	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi (1 volta il valore delle opere)
EDILIZIA	E.08	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24	€ 332.314,16	1	€ 332.314,16

		classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi			
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	€ 112.084,09	1	€ 112.084,09
IMPIANTI	IA01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	€ 31.410,00	1	€ 31.410,00
IMPIANTI	IA02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di	€ 36.750,00	1	€ 36.750,00

		distribuzione fluidi - Impianto solare termico			
IMPIANTI	IA03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	€ 72.450,00	1	€ 72.450,00

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito dell'elenco dei servizi analoghi deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi analoghi in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio la quota di esecuzione dichiarata in sede di domanda dovrà essere ricompresa all'interno del requisito posseduto.

La TABELLA A riepiloga le classi e le categorie di appartenenza dei servizi da affidare, secondo le previsioni della Tabella Z1 del DM sopracitato, i relativi corrispettivi a base di gara nonché gli importi utili per la dimostrazione dei requisiti di qualificazione.

- 2) Avvenuto espletamento di almeno due servizi "di punta" di progettazione (con grado di complessità almeno pari a quello dei servizi da affidare) negli ultimi dieci anni antecedenti la data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte della presente procedura di gara, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno **pari a 0,40 volte** l'importo stimato dei lavori cui riferisce la prestazione, come riportato nella TABELLA B di seguito.

TABELLA B – Importo minimo Servizi di punta

CATEGORIE D'OPERA					
CATEGORIE D'OPERA	Codice Dm 17/6/2016	DESCRIZIONE	VALORE DELLE OPERE	Coefficiente requisito "servizi di punta"	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi (0.40 volte il valore delle opere)

EDILIZIA	E.08	Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi	€332.314,16	0,4	€ 132.925,66
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	€112.084,09	0,4	€ 44.833,64
IMPIANTI	IA01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	€ 31.410,00	0,4	€ 12.564,00

IMPIANTI	IA02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	€ 36.750,00	0,4	€ 14.700,00
IMPIANTI	IA03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	€ 72.450,00	0,4	€ 28.980,00

La comprova avviene mediante:

Per committenze pubbliche, attestazione di buon esito rilasciate dal committente che deve espressamente indicare l'oggetto della prestazione (con sintetica descrizione), l'importo, la data di inizio e fine, le quote di esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo. Nel caso di committenze private, certificazione di buona e regolare esecuzione rilasciata dal committente, con espressa indicazione dell'oggetto della prestazione (con sintetica descrizione), dell'importo, della data di inizio e di fine, delle quote di esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo. Per i servizi di architettura e ingegneria di all'art. 3 comma 1 lett. vvvv del Codice deve essere indicato l'importo dei lavori oggetto del servizio.

Tutti i servizi per i quali è prodotta la documentazione probatoria devono essere indicati utilizzando la Tabella 1 dell'Allegato E Verifiche dei requisiti di qualificazione. Per i servizi di architettura e ingegneria di cui all'art. 3 comma 1 lett. vvvv del Codice deve essere indicato l'importo dei lavori oggetto del servizio.

L'importo dei servizi svolti si deve riferire ai contratti iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

È possibile indicare il medesimo servizio sia come servizio analogo sia come servizio di punta.

In caso di servizi eseguiti in qualità di componente di un raggruppamento temporaneo deve esser specificata la quota di esecuzione assunta dall'operatore economico concorrente.

10.5 AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) e i soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. g) del Codice, di tipo orizzontale, si rimanda al D.P.R. 207/2010 per le parti tuttora in vigore in base all'art. 216, comma 4, del D.lgs. 50/2016.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f), del Codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84 del Codice (art. 48 c.3 del Codice).

Nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Resta fermo il principio di corrispondenza tra quote di esecuzione e qualificazione posseduta da ciascun operatore economico.

10.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

11. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale (esclusivamente per le prestazioni per le quali è ammissibile) di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

È ammessa la partecipazione di un concorrente che si avvalga dei requisiti di qualificazione (attestazione SOA) di un altro soggetto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un concorrente può assumere il ruolo di subappaltatore di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

12. SUBAPPALTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del codice il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

In fase esecutiva le lavorazioni possono essere realizzate dall'esecutore, oppure subappaltate, qualora siano state indicate come subappaltabili in sede d'offerta, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale, con i limiti e le prescrizioni di cui ai commi successivi.

L'affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., e dell'art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito dalla L. 108 del 29 luglio 2021.

I concorrenti possono richiedere al momento della presentazione dell'offerta l'affidamento in subappalto di prestazioni, con le modalità e nei limiti dal bando di gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del codice dei contratti.

Ai sensi dell'art. 105 comma 8 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dall'art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito dalla L. 108 del 29 luglio 2021, il contraente principale e i subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 105 comma 14 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dall'art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito dalla L. 108 del 29 luglio 2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Requisiti del subappaltatore

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti gli operatori economici per i quali ricorrano i motivi di esclusione di cui all'art 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Autorizzazione al subappalto

L'affidamento delle prestazioni in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali ovvero l'assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti e la dichiarazione del subappaltatore di assumersi gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm"(DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

L'esito negativo della verifica impedisce il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ferma restando la possibilità di sostituzione del subappaltatore, di cui al comma 12, articolo 105, del Codice dei contratti pubblici.

13. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a. una garanzia provvisoria che, conformemente a quanto disposto dall'art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., sia di ammontare dimezzato rispetto a quanto previsto dall'articolo 93 del Codice e, pertanto, sia pari all'1% del prezzo base

dell'appalto, vale a dire ad € 6.403,80. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice. La garanzia provvisoria è richiesta al fine tutelare la Stazione Appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte della ditta aggiudicataria, alla luce dell'importo considerevole posto a base di gara e della necessità di garantire la serietà delle offerte presentate dai partecipanti, vista l'esigenza di avviare i lavori e addivenire alla stipula in tempi brevi;

b. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria,

a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato presso la Tesoreria del Comune di Matera c/o Intesa Sanpaolo S.p.A. (IBAN IT50A0306916103100000046101 – causale "Garanzia provvisoria. Riqualificazione scuola infanzia Borgo La Martella. CIG 9719275774);

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato

in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Le offerte telematiche devono essere inviate tramite il Portale di e-procurement entro e non oltre le ore 10:00 del 24/04/2023.

Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:

- a) accedere al Portale;
- b) individuare la procedura di gara, attraverso la voce "Richieste di offerta" nell'Area personale;
- c) selezionare il tasto "Presenta offerta", posto in fondo alla pagina;
- d) inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step "Inizia compilazione offerta", "Busta amministrativa", "Busta Tecnica", "Busta economica", "Riepilogo", "Conferma e invio offerta".

Al fine della corretta presentazione dell'offerta, l'operatore economico prende visione della Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

Il soggetto titolato a operare sulla Piattaforma telematica è:

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lettere b), c) del Codice, il consorzio, fermo restando che la documentazione deve essere firmata digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'art. 45, co. 2, lettere d), e), f), g) del Codice, l'impresa indicata come mandataria/capogruppo, fermo restando che la documentazione deve essere firmata digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporanei di imprese, il consorzio ordinario o il GEIE.

Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via PEC.

L'invio dell'offerta telematica entro i termini sopra riportati è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione, salvo i casi di accertati malfunzionamenti della piattaforma.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell'offerta, fa fede la data e l'ora dell'invio della stessa.

Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata in formato non modificabile (ad esempio file di tipo PDF) e firmata digitalmente, salvo diversa indicazione da parte dell'Amministrazione

L'accettazione dell'offerta è garantita esclusivamente dall'apposizione della marca temporale da parte del Portale di e-procurement.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite dalla piattaforma e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla data stabilita per la prima seduta pubblica.

Ciascun file inserito nella piattaforma può avere una dimensione massima di 15 Mb. Le singole Buste (Amministrativa ed Economica) non devono superare 50 Mb ciascuna.

Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dall'Amministrazione non equivale automaticamente all'invio dell'offerta, che si intende perfezionato solo a seguito dell'esplicita selezione da parte dell'operatore economico della voce "Conferma e invia l'offerta". L'operatore economico riceve una e-mail indicante data e ora della presentazione, nonché il numero di marca temporale, a notifica dell'avvenuta trasmissione.

Il concorrente può presentare una nuova offerta, sostitutiva a tutti gli effetti della precedente, entro e non oltre il termine sopra indicato. Non è necessario provvedere a comunicare all'Amministrazione il ritiro dell'offerta precedentemente inviata, poiché l'annullamento e la sostituzione dell'offerta sono gestite automaticamente dalla piattaforma. Ulteriori approfondimenti sono riportati nella.

Gli operatori economici possono richiedere assistenza tecnica attraverso il modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione "Assistenza Tecnica".

Il servizio è disponibile negli orari d'ufficio. In concomitanza con la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, i servizi sono assicurati sino a 48 ore prima; diversamente, non può essere garantita la risoluzione in tempo utile di quanto segnalato.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -non superiore a dieci giorni -perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

Nella "Busta amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti, **firmati digitalmente**:

1. la domanda di partecipazione, redatta in bollo, secondo il modello di cui all'Allegato 1 – domanda di partecipazione, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante;

2. (eventuale) copia conforme all'originale della procura;
3. Modello DGUE da consegnarsi in formato elettronico compilato e sottoscritto digitalmente dal soggetto che rende l'offerta. La compilazione del DGUE è effettuata osservando le seguenti disposizioni:

l'operatore economico che partecipi per proprio conto e che quindi non faccia affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione, deve compilare un solo DGUE;

l'operatore economico che, pur partecipando per proprio conto, faccia affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti, deve presentare unitamente al proprio DGUE anche un DGUE distinto per il soggetto/i interessato/i, scansionando a sistema i rispettivi DGUE (cfr, Parte II, sez. C – art. 89 del codice “avvalimento”); ciascun DGUE deve riportare le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati;

se più operatori economici partecipano alla presente procedura di appalto sotto forma di raggruppamento di qualsiasi genere, comprese le associazioni temporanee ed i consorzi tra imprese, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste;

le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere rese da tutti i soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo ivi compresi i soggetti cessati dalla carica entro l'anno antecedente la pubblicazione del presente disciplinare.

Il concorrente compila il D.G.U.E. elettronico, secondo le previsioni del Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 05 aprile 2018, utilizzando la piattaforma EasyDGUE, raggiungibile al link <https://www.easydgue.it>.

L'operatore economico e/o la persona delegata nel corso della procedura di registrazione (si veda il manuale “Registrazione utente e operatore economico”) accetta espressamente le “Regole tecniche relative al funzionamento del servizio EasyDGUE”.

Al fine della compilazione del D.G.U.E., l'operatore economico, dopo aver selezionato la Stazione appaltante, Comune di Matera, individua la presente procedura inserendo nell'apposito campo il **webcode: 373M6BePF8iG6** (si veda il manuale “Compilazione e presentazione del formulario”).

In caso di partecipazione “congiunta” alla presente procedura (ad es. in RTI, avvalimento, ecc ...), l'operatore economico “principale” invita gli altri operatori economici a compilare il D.G.U.E. mediante la piattaforma EasyDGUE.

Ulteriori approfondimenti sono riportati nel paragrafo 5 del manuale “Compilazione e presentazione del formulario”.

4. il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della delibera A.N.AC. n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
5. garanzia provvisoria;
6. il Patto d'Integrità;
7. l'informativa privacy;
8. il protocollo di Intesa per la Legalità;

9. attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC (Legge 266/2005 art. 1 comma 67 ss.mm.ii.) di Euro 375,00 da effettuarsi in stretta conformità a quanto contenuto nella Delibera ANAC 830 del 21/12/2021.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dalla documentazione tecnica a base di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice, nonché essere conforme alle prescrizioni di cui al Progetto di Fattibilità tecnico economica posto a base di gara a pena di esclusione. Il Progetto di Fattibilità tecnico economica si intende accettato senza riserva o condizione alcuna dal concorrente.

L'offerta tecnica, pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico dalla quale si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente.

Il concorrente può individuare specificatamente le parti dell'offerta tecnica che in ragione di segreti tecnici e/o commerciali ritiene di non divulgare agli altri concorrenti. L'eventuale diniego deve essere comprovato e motivato. La mancata individuazione delle parti riservate comporta l'accesso sull'intera offerta tecnica. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

In caso di partecipazione in forma di raggruppamento non ancora costituito, ognuno degli operatori economici componenti il costituendo raggruppamento deve sottoscrivere l'offerta tecnica.

L'offerta tecnica deve comprendere la documentazione di seguito indicata e tutte le indicazioni ritenute utili dal concorrente al fine di consentire l'attribuzione dei punteggi relativi, che avverrà secondo i criteri enunciati. L'offerta tecnica deve rispettare le condizioni minime contrattuali desumibili dalla documentazione contrattuale e dalla lettera di invito e in ogni caso più favorevoli alla stazione appaltante. In riferimento ai singoli elementi oggetto di valutazione che concorreranno alla determinazione del punteggio complessivo del singolo concorrente, al fine di permettere alla commissione di determinare, sulla base di criteri oggettivi, la costruzione di una scala delle valutazioni, si esplicitano i contenuti dei criteri motivazionali che saranno posti come riferimento.

L'offerta tecnica deve essere resa in formato elettronico firmato digitalmente, suddividendo la documentazione, sulla base di quanto indicato di seguito.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta **in forma descrittiva con una relazione** articolata per sezioni, seguendo la stessa sequenza dei criteri e sub criteri di valutazione riportati al successivo articolo 19, al fine di agevolare l'esame della Commissione Giudicatrice, costituita da **max 25 (venticinque) cartelle in formato A4 di max 45 righe ciascuna, carattere Arial dimensione 11** (esclusa intestazione piè di pagina) ed eventualmente accompagnata da un massimo di 3 (tre) tavole grafiche formato A3.

La relazione tecnica dovrà essere elaborata attraverso l'esplicitazione dei seguenti capitoli contenenti gli elementi a fianco riportati:

- **Cap. 1 ADEGUATEZZA ORGANIZZATIVA DEI PROGETTISTI**
- **Cap. 2 MIGLIORIE PRESTAZIONI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE**
- **Cap. 3 MIGLIORIE CONFORT AMBIENTALE**
- **Cap. 4 MIGLIORIE PRESTAZIONALI DI CANTIERE**
- **Cap. 5 COMPETENZA TECNICA DEI PROGETTISTI IN MATERIA AMBIENTALE**
- **Cap. 6 CARATTERISTICHE MATERIALI DA COSTRUZIONE CON PRESTAZIONI MIGLIORATIVE**
- **Cap. 7 IMPIEGO DI MEZZI D'OPERA AD ALTA EFFICIENZA**
- **Cap. 8 MISURE PREMIALI VOLTE A FAVORIRE LE PARI OPPORTUNITÀ**

18. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA

La busta dell'Offerta economica, deve contenere, a pena di esclusione, l'Offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma, indicante:

- Ribasso unico offerto sull'importo complessivo a base di gara sia per la progettazione che per la realizzazione dei lavori, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;
- stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
- stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Il documento deve essere firmato digitalmente.

Al fine del corretto inserimento dell'offerta, l'operatore economico prende visione della [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#).

Con riferimento all'assolvimento dell'imposta di bollo di Euro 16,00 sull'offerta economica, si fa presente che, in conformità a quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 e, successivamente, nella Risposta ad interpello, 5/01/2021, n. 7, il tributo sarà richiesto unicamente alla ditta aggiudicataria dei lavori.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

Il punteggio massimo complessivo attribuibile alle singole offerte è pari a 100 punti, così ripartiti:

Max punteggio = 100 punti

Offerta Tecnica = max 80 punti

Offerta economica = max 20 punti

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base al metodo aggregativo – compensatore.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, o recanti disposizioni difformi dai documenti di gara, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva.

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'offerta tecnica verrà effettuata sulla base dei seguenti elementi di natura qualitativa e tabellare ai quali saranno attribuiti i punteggi dettagliati nella tabella C di seguito riportata.

Nella parte A della tabella C vengono indicati i "criteri di natura qualitativa e discrezionale", vale a dire i criteri per i quali il punteggio è attribuito in modo discrezionale dalla commissione giudicatrice.

In particolare, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Eccellente = 1,0 è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori

Ottimo = 0,8 aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative

Buono = 0,6 aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali

Discreto = 0,4 aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio

Modesto = 0,2 appena percepibile o appena sufficiente

Assente/irrilevante = 0,0 nessuna proposta o miglioramento irrilevante.

Nella parte B della tabella C (componente tabellare) vengono indicati i "punteggi di natura tabellare", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

TABELLA C - Criteri discrezionali e quantitativi di valutazione offerta tecnica		
A)	<i>Criteri di valutazione di natura qualitativa e discrezionale</i>	PUNTEGGIO MAX
1	ADEGUATEZZA ORGANIZZATIVA DEI PROGETTISTI	3
2	MIGLIORIE PRESTAZIONALI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE	18
a)	Sistemazione esterna a verde compresa la realizzazione di recinzione	8
b)	Inserimento di aree gioco con pavimentazioni antitrauma	5
c)	Gestione ed recupero delle acque meteoriche	5
3	MIGLIORIE CONFORT AMBIENTALE	39
a)	Migliorie prestazionali involucro esterno	13
b)	Migliorie prestazionali infissi e loro sistema di oscuramento	13
c)	Migliorie prestazionali rivestimenti interni	13
4	MIGLIORIE PRESTAZIONALI DI CANTIERE	4

a)	Aumento dell'efficienza nell'uso di energia di cantiere e minimizzazione delle emissioni di inquinanti e gas climalteranti	
b)	Misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni	
c)	Misure per l'abbattimento delle polveri e dei fumi	
d)	Misure per l'implemento della raccolta differenziata di cantiere	
B)	<i>Criteri di valutazione di natura tabellare</i>	
5	COMPETENZA TECNICA DEI PROGETTISTI IN MATERIA AMBIENTALE	5
6	CARATTERISTICHE MATERIALI DA COSTRUZIONE CON PRESTAZIONI MIGLIORATIVE	4
a	CAM	2
b	DSNH	2
7	IMPIEGO DI MEZZI D'OPERA AD ALTA EFFICIENZA	2
8	MISURE PREMIALI VOLTE A FAVORIRE LE PARI OPPORTUNITÀ	5
a	Pari opportunità generazionale e di genere	3
b	Adozione di un welfare aziendale orientato a fornire sostegno ai giovani dipendenti	2
	TOTALE PUNTEGGIO	80

Criteri di valutazione di natura qualitativa e discrezionale

1) ADEGUATEZZA ORGANIZZATIVA DEI PROGETTISTI (max 3 punti)

Il concorrente dovrà presentare l'organigramma del gruppo di lavoro dei progettisti che svolgeranno le fasi del servizio di progettazione. Se il concorrente è membro di costituito o costituendo RTI dovrà presentare un gruppo di lavoro che permetta di interfacciarsi con il Committente in modo univoco.

Il gruppo di lavoro è quello che sarà incaricato della progettazione (figure facenti parte dello Staff dell'operatore economico offerente, oppure professionisti indicati dall'operatore economico offerente, oppure mandanti).

Dovrà essere specificato l'elenco dei professionisti costituenti il gruppo di lavoro, con l'indicazione delle relative qualifiche professionali e abilitazioni possedute, ivi incluso il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

Saranno valutati positivamente i gruppi di lavoro caratterizzati da:

- elevato grado di qualità della struttura organizzativa prevista e adeguatezza delle figure professionali che si intendono utilizzare nello sviluppo della progettazione;
- integrazione tra le varie prestazioni specialistiche previste;
- presenza all'interno del gruppo di lavoro di almeno un professionista che abbia svolto servizi di progettazione relativa ad interventi di edilizia scolastica.

2) MIGLIORIE PRESTAZIONI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE (max 18 punti)

- a) La commissione prenderà in considerazione un'eventuale proposta integrativa, con invarianza dell'importo a base di gara, di sistemazione esterna a verde compresa la realizzazione di recinzione con

soluzioni che pongono attenzione sui cromatismi e sugli aspetti ludici e tattili al fine di integrare l'elemento architettonico al contesto pedagogico – **max 8 punti**;

b) Eventuale inserimento di aree gioco con pavimentazioni antitrauma che non alterino la permeabilità dell'area esterna - **max 5 punti**;

c) Eventuale adozione di una o più soluzioni tecniche migliorative per la gestione ed il recupero delle acque meteoriche sia per uso irriguo che per uso interno per gli scarichi dei WC - **max 5 punti**;

3) MIGLIEGRIE CONFORT AMBIENTALE (max 39 punti)

A) Migliegrie prestazionali involucro esterno - max 13 punti

A1. Fermo restando quanto previsto in progetto posto a base di gara, saranno preferite le proposte migliorative o integrative, con invarianza dell'importo a base di gara, che siano volte a migliorare l'isolamento termico e acustico dell'involucro esterno;

B) Migliegrie prestazionali infissi e loro sistema di oscuramento - max 13 punti

B1) Fermo restando quanto previsto in progetto posto a base di gara, saranno preferite le proposte migliorative, con invarianza dell'importo a base di gara, che prevedano l'eventuale adozione di soluzioni volte a migliorare l'isolamento termico e il confort ambientale interno con particolare attenzione all'installazione di sistemi oscuranti per le zone riposo necessitanti di una ridotta manutenzione e con possibilità di regolare l'intensità della luce presente nella stanza, nonché sistemi integrati di infisso;

B2) Eventuale impiego anche di materiali di finitura diversi da quelli indicati in progetto che comportino un maggior pregio estetico e prestazionale;

C) Migliegrie prestazionali rivestimenti interni - max 13 punti

Saranno preferite le proposte migliorative, con invarianza dell'importo a base di gara, che prevederanno:

C1) l'eventuale introduzione di controsoffitti aventi migliori prestazioni acustiche e termiche oltre all'individuazione di materiali che nel rispetto delle caratteristiche minime di progetto presentino finiture di maggior pregio estetico con particolare attenzione alle soluzioni cromatiche;

C2) l'eventuale individuazione di soluzioni per le finiture interne degli spazi fruiti dai bambini che presentino migliori caratteristiche prestazionali rispetto a quelli previsti nel progetto a base di gara, con attenzione agli aspetti tattili e cromatici che amplino l'esperienza sensoriale del bambino;

4) MIGLIEGRIE PRESTAZIONALI DI CANTIERE (max 4 punti)

Fermo restando quanto previsto in progetto posto a base di gara, saranno preferite le proposte volte a conseguire la minimizzazione dell'impatto ambientale e degli effetti indiretti del cantiere verso l'esterno attraverso un'attenta gestione delle interferenze tra le attività lavorative, nel rispetto del principio Do No Significant Harm (DNSH). In particolare:

a) proposte migliorative, con invarianza dell'importo a base di gara, atte ad aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e minimizzare le emissioni di inquinanti e gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale;

b) misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovuti alle operazioni di scavo, di carico e scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo ecc..., ivi inclusa l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree critiche e nelle lavorazioni più rumorose, , e/o la disponibilità ad utilizzare mezzi d'opera silenziati, a ridotta emissione

acustica, compresa l'eventuale ottimizzazione dei tempi delle lavorazioni attraverso un'attenta gestione delle interferenze tra le attività lavorative;

c) misure per l'abbattimento delle polveri e dei fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con acqua (anche di recupero) o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;

d) misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (imballaggi, rifiuti pericolosi e speciali etc.) mediante individuazione delle aree da adibire a deposito temporaneo e creazione di spazi opportunamente carrellabili opportunamente etichettati per la raccolta differenziata etc.).

Criteri di valutazione di natura tabellare

5) COMPETENZA TECNICA DEI PROGETTISTI IN MATERIA AMBIENTALE (5 punti)

a) Presenza nel gruppo di lavoro di un progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 1704 (criterio 2.7.1 CAM);

6) CARATTERISTICHE MATERIALI DA COSTRUZIONE CON PRESTAZIONI MIGLIORATIVE (max 4 punti)

a) La commissione esprimerà la propria valutazione sulla base dell'adozione di soluzioni propositive volte alla scelta di criteri che garantiscono obiettivi più performanti rispetto ai minimi imposti dalle vigenti Norme (CAM), per le diverse categorie merceologiche. L'Operatore dovrà indicare i materiali che verranno utilizzati, con particolare riferimento alle loro prestazioni tecnico – funzionali. Verrà valutata l'adozione di soluzioni per minimizzare costi e tempi di manutenzione dell'intera struttura (fase di esercizio) – **1 punto per ogni materiale fino ad un max di 2 punti;**

b) L'operatore Economico dovrà ottemperare al rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH) come definito dal Regolamento UE 852/2020, dal Regolamento (UE) 2021/241 e come esplicitato dalla Comunicazione della Commissione Europea COM (2021) 1054 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del citato principio, a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza). La commissione esprimerà la propria valutazione sulla base dell'adozione di soluzioni propositive volte a dimostrare il reimpiego o riutilizzo di materiali dismessi durante l'appalto in una percentuale superiore rispetto al minimo stabilito (pari al 70%), l'avvalersi di materiali che qualitativamente, prestazionalmente e tecnicamente soddisfino i criteri riferiti alla "Green Public Procurement" (efficienza e risparmio nell'uso delle risorse, riduzione CO2 e riduzione uso sostanze pericolose) - **1 punto per ogni incremento percentuale del'5% fino ad un max di 2 punti.**

7) IMPIEGO DI MEZZI D'OPERA AD ALTA EFFICIENZA (max 2 punti)

a) Eventuale impiego di mezzi ibridi (elettrico – diesel, elettrico – metano, elettrico – benzina). I mezzi diesel dovranno rispettare il criterio Euro 6 o superiore; i trattori ed i mezzi d'opera non stradali (NRMM o Non road Mobile Machinery) dovranno avere una efficienza motoristica non inferiore allo standard Europeo TIER 5 - **1 punto per ogni mezzo fino ad un massimo di 2 punti.**

8) MISURE PREMIALI VOLTE A FAVORIRE LE PARI OPPORTUNITÀ (max 5 punti)

a) Pari opportunità generazionale e di genere – 3 punti

Ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà considerata migliore la proposta che prevede un adeguato coinvolgimento, nelle forme previste dalla normativa applicabile, di giovani di età inferiore ai trentasei anni e/o di risorse di sesso femminile per l'esecuzione delle prestazioni del Contratto specifico. In particolare la Commissione assegnerà un punteggio **pari a 1 per ogni assunzione** di una ulteriore unità lavorativa relativamente alla componente femminile, ovvero oltre la soglia minima prevista del 30%, relativamente alla componente di lavoro giovanile con meno di 36 anni, fino ad un **massimo di 3 punti**. Si precisa che in caso di assunzioni con contratto a tempo pieno e indeterminato o determinato per la durata del contratto in oggetto, il punteggio assegnato sarà quello massimo. In caso di assunzione con contratti part-time si assegnerà il punteggio proporzionalmente al tempo percentuale del rapporto (Es. contratto part-time al 50%, punteggio assegnato punti 0,5 su punti 1 max) in relazione alla percentuale di occupazione raggiunta. In caso di assunzioni di personale femminile almeno che abbia età inferiore a 36 anni, il concorrente avrà diritto sia al punteggio previsto per assunzioni di personale femminile che per quello under 36 (ovvero 2 punti per contratto a tempo pieno, 1 punto per contratto part-time). N.B. Non verranno prese in considerazione le assunzioni effettuate con contratti di distacco o altri parasubordinati, ma solo i contratti previsti dal D.lgs. 81/2015 e ss.mm.ii.. Si precisa che ai fini del computo delle assunzioni per le quali il concorrente si impegnerà si terrà conto, come previsto nelle Linee Guida adottate con DPCM del 30/12/2021, anche di quelle effettuate dal soggetto ausiliario in caso di avvalimento, del subappaltatore in caso di subappalto, durante l'esecuzione del contratto.

b) Adozione di un welfare aziendale orientato a fornire sostegno ai giovani dipendenti - 2 punti

La commissione esprimerà la propria valutazione sulla base dell'adozione di soluzioni propositive come di seguito:

b) adozione di una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti con l'attivazione di percorsi formativi specifici per l'inserimento nel contesto aziendale delle nuove figure professionali e per l'aggiornamento costante delle risorse presenti **Punti 1;**

c) adozione di una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti con l'attivazione di corsi finalizzati a promuovere la cybersecurity, l'acquisizione di digital skills e l'utilizzo consapevole e responsabile delle piattaforme digitali - **Punti 1**

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

Formula con interpolazione lineare:

$$Vai = Ra/Rmax$$

Dove:

Vai= coefficiente attribuito al concorrente (a) rispetto al requisito (i)

Ra= ribasso percentuale dell'offerta del concorrente (a)

Rmax= ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

19.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo – compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

Dove:

C_{ai}= coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i

C_{bi}= coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i

C_{ni}= coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i

P_a = peso criterio di valutazione a

P_b = peso criterio di valutazione b

P_n = peso criterio di valutazione n

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno 24/04/2023, alle ore 10.30.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la piattaforma.

L'operatore economico può prendere evidenza delle risultanze dei lavori dell'Amministrazione, attraverso l'Area personale della piattaforma, visualizzando le singole fasi di gara.

L'operatore economico può prendere evidenza delle risultanze dei lavori dell'Amministrazione, attraverso l'Area personale della piattaforma, visualizzando le singole fasi di gara. Per le modalità operative, si fa rinvio alla [Guida alla presentazione delle offerte telematiche](#).

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti, a mezzo pubblicazione di apposito avviso sul sito <https://gare.comune.matera.it/N/G00167>. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti, a mezzo pubblicazione di apposito avviso sul medesimo sito <https://gare.comune.matera.it/N/G00167> nonché tramite comunicazione riservata a mezzo Piattaforma.

22. APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta, il personale preposto dell'Ufficio Gare, Appalti e Contratti – SUA accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;

adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso la consultazione del Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE), reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla Delibera ANAC del 27 luglio 2022, n. 464.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura e alla verifica della conformità del contenuto documentale a quanto richiesto dal bando di gara sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 20.

La commissione giudicatrice procede, quindi, in seduta riservata all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;

- eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio tecnico. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste all'articolo 2.3. La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP del Comune, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il calcolo di verifica della soglia di anomalia è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a tre la Stazione appaltante, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si procede con la verifica della prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risultasse anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice richiede per iscritto al concorrente la cui offerta è risultata anomala, a mezzo piattaforma telematica, la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Responsabile della procedura di gara esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella L. 120/2020.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'A.N.AC. La Stazione appaltante aggiudica, quindi, al secondo graduato, procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto è aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis, e 89 e dall'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011.

La stipula ha luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante (oppure in modalità elettronica, mediante scrittura privata).

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del lavoro.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro, ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

26.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Matera, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Si ricorda che per gli investimenti PNRR, ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del citato D.L. n. 77/2021, In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento, tra cui la presente, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

27.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo n. 101/2018 e del Regolamento Europeo n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), esclusivamente nell'ambito della procedura di gara regolata dal presente Disciplinare, sia per finalità correlate alla scelta dell'Operatore economico aggiudicatario e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Parimenti, l'Operatore economico aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti della stessa normativa, sarà responsabile del trattamento dei dati dell'Amministrazione Comunale dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio. Tali dati, quindi, potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione della presente procedura e del relativo e conseguente rapporto contrattuale.